

**Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili
(Atto del Governo n. 292)**

**Memoria ANCE
7 ottobre 2021**

Con riferimento all' Atto del Governo n. 292 recante lo schema di decreto legislativo si formulano alcune osservazioni sui contenuti dell'articolo 26 (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) e dell'Allegato II (richiamato dall'Art.25 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici).

Osservazioni Art. 26

Lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili va a modificare ed integrare quanto già previsto dal D. lgs n. 28 del 2011. Sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo n. 28/2011.

In particolare, sono da valutarsi positivamente le seguenti disposizioni che intervengono a chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina con indubbi effetti pratici:

- **Articolo 26 comma 3, Esclusioni** : che esclude dall'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili gli **edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee**, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data di fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
Si tratta di una novità positiva in quanto risolve eventuali richieste improprie da parte delle amministrazioni locali, in merito all'utilizzo di fonti rinnovabili anche per edifici temporanei;
- **Articolo 26, comma 6, Incentivi statali per le fonti rinnovabili**: prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati per soddisfare gli obblighi di legge possono usufruire degli incentivi dedicati tra cui anche i fondi di garanzia e quelli di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando le condizioni di accesso e di cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.
Tale disposizione è positiva in quanto la normativa oggi in vigore limita l'accesso agli incentivi alla sola parte eccedente quella necessaria a rispettare i minimi di legge;

- **Articolo 26, comma 9, Derghe:** Il progettista nella relazione tecnica di progetto può evidenziare l'impossibilità tecnica di ottemperare, anche in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nei progetti di ristrutturazione importanti di primo livello.

Tale norma è pienamente condivisibile in quanto recepisce l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta (D. lgs 192/05 e suoi decreti attuativi del 2015).

Osservazioni Allegato II (richiamato da Art.25)

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali edilizi, si rileva che l'Allegato II, richiamato dall'art.25, contiene alcune modifiche alla normativa vigente, senza un formale coordinamento con quanto attualmente previsto (DPR 380/2001 e del DM del 2 marzo 2018 cd "Glossario dell'attività libera").

In particolare, verrebbero ricompresi nella categoria dell'attività edilizia libera ulteriori interventi come le *pompe di calore con potenza termica anche fino a 40kw* (mentre attualmente il limite è di 12kw) e *gli interventi di installazione di impianti solari* rientranti nel novero della manutenzione ordinaria.

Tra l'altro, questi ultimi interventi sarebbero possibili anche in zona A di cui al DM n.1444/1968 (centri storici), mentre la normativa vigente ex art.6 comma e-quater) del DPR 380/2001, non prevede l'inquadramento in attività completamente libera.

Si tratta di modifiche che vanno nella direzione della semplificazione e liberalizzazione di alcuni interventi funzionali al miglioramento della prestazione energetica che, tuttavia, necessitano di adeguare il DPR 380/2001 (e conseguentemente il "Glossario dell'attività libera") al fine di assicurare la coerenza normativa, evitando in tal modo il crearsi di situazioni di ambiguità applicativa, nel rispetto del principio cardine dell'ordinamento giuridico di certezza del diritto.

Pertanto, ai fini di quanto evidenziato, appare evidente la necessità di procedere contestualmente alla modifica dell'art.6 D.P.R. 380/2001 (che disciplina l'attività edilizia libera) e, conseguentemente, del c.d. Glossario dell'edilizia libera (DM del 2 marzo 2018) che raccoglie l'elenco delle opere e che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

Inoltre, nella parte relativa ai soggetti legittimati a proporre la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nei casi in cui essa è richiesta, si prevede un elenco tassativo di cui non si comprende la relativa necessità di specificazione.

La modulistica standardizzata vigente non specifica in maniera puntuale i soggetti legittimati nell'ottica di non creare limitazioni anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale che ha ampliato tale categoria (es. promissario acquirente o enfiteuta, categorie di soggetti indubbiamente interessati a porre in essere interventi edilizi tramite presentazione del modello in questione).

Tale specificazione, inoltre, sarebbe prevista solo nel caso del titolo in esame e questo causerebbe un problema di coordinamento con le norme relative agli altri titoli edilizi. Infatti, perseguendo tale impostazione, si verrebbe a creare una mancanza di omogeneità tra le norme che disciplinano i soggetti legittimati a presentare i diversi titoli edilizi causando un inevitabile disordine applicativo con conseguente incertezza da parte dei privati che devono richiedere il titolo e anche da parte degli stessi Comuni.

Per quanto esposto, si suggerisce di eliminare tale elencazione non trovando essa riscontro in altri provvedimenti.